



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

Alla Regione Abruzzo

Dipartimento Agricoltura
Servizio supporto specialistico all'Agricoltura
PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it
e-mail: antonella.gabini@regione.abruzzo.it

e, p.c.

Al Direttore DISR

SEDE

Disr.segreteria@masaf.gov.it

Al Dirigente DISR VII

SEDE

Disr7@masaf.gov.it

All. 1 (parere)

Oggetto: proposta di calendario venatorio stagione 2024/2025.

Parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.

In riferimento all'oggetto e a quanto richiesto da codesta Amministrazione con nota prot. n. 0212640 del 23/05/2024 si trasmette unitamente al suo allegato (*vs nota n. prot. 0225071/24 del 31.05.2024*) il parere espresso dal Comitato nella 20^a seduta tenutasi in data **18.06.2024**.

Il Presidente Supplente del CTFVN

Gen. B. C.C. Donato Monaco

MASAF - Affari Generali - Prot. Uscita N.0276798 del 20/06/2024



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

Alla Regione Abruzzo

Dipartimento Agricoltura
Servizio supporto specialistico all'Agricoltura
pec: dpd023@pec.regione.abruzzo.it
e-mail: antonella.gabini@regione.abruzzo.it

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025.

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 0212640 del 23/05/2024 inerente l'argomento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

PREMESSA

1. Il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 febbraio 1992. n. 157 è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con compiti di organo tecnico-consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della legge stessa;
2. con Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0263986 del 22 maggio 2023 il Comitato è stato nuovamente ricostituito;
3. con successivo Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0404254 del 1° agosto 2023 sono stati designati i relativi componenti, successivamente aggiornato con Decreto n. 0217305 del 15 maggio 2024;
4. il Comitato è stato ricostituito con modalità ispirate ad esigenze di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, nonché di incremento della efficienza e dei compiti allo stesso attribuiti. A tal fine è prevista una composizione meno complessa rispetto a quella originariamente prevista e che, tuttavia, mantiene comunque inalterata la partecipazione ai lavori di tutte le categorie e dei portatori di interessi coinvolti avendo tra i suoi componenti sia rappresentanti delle Amministrazioni locali, del MASE, dell'ISPRA, del mondo scientifico, agricolo, venatorio e ambientalista;
5. nel Comitato è presente sia una componente tecnica che scientifica e pertanto lo stesso rappresenta l'organo più idoneo ad affrontare le complesse e articolate problematiche connesse alla gestione venatoria della fauna selvatica omeoterma;
6. L'attribuzione al CTFVN del compito di esprimersi sulle proposte dei calendari venatori regionali pervenuti dalle Regioni è stata prevista dall'art. 11 bis della Legge n. 136 del 09.10.2023 che ha modificato l'art. 18 c. 2 della Legge n. 157/92 che oggi recita “ *Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in*



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1). La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 10 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”;

7. Il parere espresso dal Comitato al pari di quello reso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha carattere obbligatorio ma non vincolante per l'Ente Regionale e comunque decorso il suddetto termine il parere si intende acquisito;
8. Considerata la rilevanza che l'attività venatoria riveste per le comunità rurali, sia il ruolo di regolazione che l'attività venatoria può svolgere, tra l'altro, per la prevenzione degli impatti negativi sulle colture agricole, sulla salute umana e non ultimo sulla sicurezza stradale;
9. Considerate le profonde mutazioni del quadro sociale e faunistico del Paese avvenute negli ultimi decenni, caratterizzate da un aumento costante e significativo delle popolazioni di determinate specie di fauna selvatica come conseguenza di processi sociali ed ambientali recenti e complessi, tra cui la riduzione delle aree agricole, il correlato spopolamento delle aree collinari e montane, e il progressivo aumento delle superfici boscate; altro elemento rilevante è quello della significativa diminuzione del numero di cacciatori registrata negli ultimi decenni, che ha determinato una consistente limitazione della complessiva pressione venatoria sulle risorse faunistiche oggetto di prelievo.
10. Data evidenza che la valutazione degli aspetti di cui ai punti 8 e 9 rientra nella specifica competenza del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.
11. Considerato che il prelievo venatorio in selezione del cinghiale (*Sus scrofa*) nonché il periodo di prelievo per la caccia al cinghiale in forma collettiva indicati nella proposta di calendario venatorio sono coerenti con il dettato normativo e le indicazioni ISPRA;
12. Vista, inoltre, la nota n. 225071 del 31 maggio 2024 formulata dalla Regione Abruzzo, **allegata al presente parere**, contenenti alcuni chiarimenti in merito alle scelte operate dalla Regione sul calendario venatorio 2024/2025;

il CTFVN in relazione alle **single specie** vista la documentazione pervenuta

RITENUTO

che le disposizioni contenute nella proposta di calendario venatorio della Regione Abruzzo non risultano in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale in quanto contengono un giusto temperamento tra il principio unionale di precauzione e quello di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza indicati dalla Commissione Europea, nonché tengono in considerazione i rilevanti aspetti di natura sociale, economica e culturale dell'attività venatoria,



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

al termine della sua istruttoria e così come deliberato nel corso della seduta tenutasi in data 18 giugno 2024 nella quale erano presenti 15 su 16 componenti del Comitato,

ESPRIME

X

parere favorevole alla proposta di calendario avanzata dalla Regione Abruzzo per le seguenti specie:

allodola (*Alauda arvensis*)
merlo (*Turdus merula*)
beccaccino (*Gallinago gallinago*)
coturnice (*Alectoris graeca*)
frullino (*Lymnocyptes minimus*)
codone (*Anas acuta*)
canapiglia (*Mareca strepera*)
fischione (*Mareca penepole*)
folaga (*Fulica atra*)
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
marzaiola (*Spatula querquedula*)
mestolone (*Spatula clypeata*)
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
gazza (*Pica pica*)
ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
porciglione (*Rallus aquaticus*)
quaglia (*Coturnix coturnix*)
fagiano (*Phasianus colchicus*)
starna (*Perdix perdix*)

lepre (*Lepus europaeus*) e volpe (*Vulpes vulpes*), in quanto in linea con il dettato dell'articolo 18 della legge 157/92.

Risultano altresì in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA le scelte relative al prelievo in selezione del e cinghiale (*Sus scrofa*) nonché il suo periodo di prelievo in forma collettiva.

X

parere favorevole formulando le seguenti raccomandazioni:

- presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:

alzavola (*Anas crecca*) (20 gennaio invece 10 gennaio)
beccaccia (*Scolopax rusticola*) (20 gennaio invece 10 gennaio)
cesena (*Turdus pilaris*) (20 gennaio invece 10 gennaio)



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale

tordo sassello (*Turdus iliacus*) (20 gennaio invece del 10 gennaio)

in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo della **decade di sovrapposizione**.

- presenza in delibera finale di emanazione di motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi indicati per le specie:

tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) (20 gennaio invece del 31 dicembre)

germano reale (*Anas platyrhynchos*) (20 gennaio invece 31 dicembre)

colombaccio (*Columba palumbus*) (2 ottobre invece del 10 novembre)

in applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all'inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di *citizen science*. Il calendario prevede inoltre previsione limitazioni del carniere per cacciatore giornaliero e stagionale.

Il Presidente Supplente del CTFVN
Gen. B. CC. Donato Monaco



DPD - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
DPD023 Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura

Al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio
Nazionale
c.a. Gen. B. CC. Donato Monaco
vicecapogabvicario@masaf.gov.it
disr7@masaf.gov.it

Oggetto: Controdeduzioni alle osservazioni ENPA sul Calendario Venatorio della Regione Abruzzo per la stagione 2024-2025

Di seguito si forniscono le controdeduzioni alle osservazioni avanzate dall'ENPA sul Calendario Venatorio della Regione Abruzzo per la stagione 2024-2025.

Osservazioni E.N.P.A.	Contro deduzioni
È dunque con preoccupazione che registriamo nella proposta per il 2024 - 2025 il protrarsi della caccia per i turdidi al 30 di gennaio...	<p>Il CV regionale prevede la chiusura ai turdidi al 20 gennaio e non al 30 gennaio come riportato nelle osservazioni di E.N.P.A.</p> <p>Si ritiene che la chiusura della caccia alla Cesena e al Tordo sassello al 20 gennaio 2025 sia coerente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, così come definito dai KC (seconda decade di gennaio) e con l'applicazione di una sola decade di sovrapposizione, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "2.7.2 della <i>Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici</i>" secondo cui <i>"la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione."</i>, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).", ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9) .</p> <p>Per il Tordo bottaccio considerata la tendenza demografica stabile o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da</p>

	<p>BirdLife International (2021), con l'applicazione del principio sancito dal paragrafo 2.6 della guida UE si ritiene di portare anche questa specie al 20 gennaio.</p>
<p>...per gli Anatidi la caccia andrebbe chiusa alla fine della prima decade di gennaio, data di migrazione dell'Alzavola...</p>	<p>Il CV regionale prevede la chiusura agli anatidi al 20 gennaio.</p> <p>Si ritiene che la chiusura della caccia agli anatidi al 20 gennaio 2025 sia coerente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, così come definito dai KC (seconda decade di gennaio) e con l'applicazione di una sola decade di sovrapposizione, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui "la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione.", ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).</p>
<p>la Beccaccia, come è noto, nei Key Concepts l'inizio della migrazione prenuziale è previsto alla seconda decade di gennaio: dunque, dal 10 gennaio in poi la caccia a questa specie deve essere preclusa</p>	<p>Il CV regionale prevede la chiusura alla Beccaccia al 20 gennaio 2025.</p> <p>Si ritiene che la chiusura della caccia alla Beccaccia al 20 gennaio 2025 sia coerente con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, così come definito dai KC (seconda decade di gennaio) e con l'applicazione di una sola decade di sovrapposizione, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui "la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione.", ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).</p> <p>In Abruzzo a gennaio la caccia alla Beccaccia è consentita ai soli ATC che pianificano il prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti e del monitoraggio della specie.</p>
<p>Germano reale, i KC riportano la migrazione prenuziale a far data dalla prima decade di gennaio</p>	<p>Il Germano Reale (non SPEC) ha una popolazione abbondante. Si è ritenuto di uniformare le date di apertura e chiusura con quelle stabilite per altre specie simili di anatre, in conformità alle indicazioni fornite da ISPRA</p>

	<p>nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92” che riporta quanto segue: “La scelta migliore consiste dunque nell’uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti”.</p> <p>In merito alla calendarizzazione al 20 gennaio nella passata stagione l’Ispra non ha sollevato obiezioni.</p>
Cornacchia grigia, Ghiandaia e Gazza sforamento arco temporale	Si tratta di un mero errore materiale che verrà corretto nel CV definitivo
La preapertura , nel calendario in questione, riguarda le specie Cornacchia grigia, Ghiandaia e Gazza nelle giornate di 1,7,8,14,15 di settembre	Si ritiene legittima la previsione delle giornate di preapertura a Cornacchia grigia, Ghiandaia e Gazza considerato che le date sono coerenti con il periodo di fine della fase riproduttiva, così come definito dai KC (terza decade di luglio).
Sforamento dell'arco temporale (2 ottobre-10 febbraio) anche per quanto riguarda il Colombaccio	L’arco temporale del Colombaccio secondo la L. 157/92 è di 136 giorni (dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio). Il Calendario Venatorio della Regione Abruzzo prevede che il Colombaccio sia cacciabile dal 2 ottobre al 10 febbraio, per un numero di giorni pari a 131. Pertanto, l’arco temporale non è stato superato. Inoltre la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92” dell’Ispra per questa specie riporta le seguenti considerazioni: “Un’eventuale estensione della stagione venatoria per questa specie sino al 10 febbraio, un periodo nel quale non è permessa (o non è raccomandabile) la caccia vagante alle altre specie, potrebbe essere consentita solo se praticata da appostamento”. Secondo il CV della Regione Abruzzo a gennaio e febbraio la caccia al colombaccio è consentita solo nella forma dell’appostamento.
Colombaccio. Inoltre, ricordiamo che tale specie conclude il periodo di dipendenza alla fine di ottobre, per cui la sua cacciabilità non dovrebbe prevedersi prima del mese di novembre inoltrato	Il Colombaccio è una specie in buono stato di conservazione (non SPEC), nidificante in regione. La “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92” dell’Ispra per questa specie riporta le seguenti considerazioni: “Il Colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la “Guida alla disciplina della caccia” giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in

	<i>Italia.”.</i>
Dovrebbero essere esclusi dall'elenco delle specie cacciabili almeno la Coturnice, l'Allodola, la Starna, il Tordo Sassello, la Marzaiola	Il CV della Regione Abruzzo contiene numerose prescrizioni per la tutela delle specie tra quelle citate da E.N.P.A.
Attività venatoria e del suo impatto sulla popolazione di Orso marsicano,	Il CV contiene già tutte le più opportune strategie a tutela dell'Orso bruno marsicano.

Cordiali saluti

La Dirigente
Dott.ssa Antonella Gabini
Firmato digitalmente

